



# Messaggio Municipale N° 486/2021

**Richiesta di approvazione nuovo Regolamento:**

*“Regolamento sulla sorveglianza con mezzi elettronici del demanio pubblico”.*

8 marzo 2021

**Commissione competente:**  
Commissione delle petizioni



## **Sommario**

1. Introduzione
2. Adattamenti
3. Dispositivo

## 1. Introduzione

Il “Regolamento sulla sorveglianza con mezzi elettronici del Comune di Arbedo-Castione” attualmente in vigore è datato 2012. Nel frattempo, il tema della videosorveglianza e l’uso che se ne fa, si è diversificato notevolmente. A seguito di numerosi aggiornamenti “spontanei” dei Comuni ticinesi di rivedere i propri regolamenti sul tema, il Cantone, attraverso l’Ufficio cantonale della protezione dei dati, ha deciso di proporre un modello, definito “Regolamento standard videosorveglianza demanio pubblico comunale”.

## 2. Adattamenti

Il Regolamento che troverete in allegato per approvazione, ha seguito il modello proposto dal Cantone con piccoli adattamenti (solo 2):

1. Incipit (aggiunto un articolo di legge: ...”13 cpv1 lett. a”)
2. All’articolo 8 cpv 1 “Il Municipio decide la posa e l’uso di apparecchiature di sorveglianza elettronica per il controllo del territorio e del traffico, nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento”.

## 3. Dispositivo

Preso atto del contenuto del presente Messaggio si invita pertanto il Lodevole Consiglio comunale a voler **risolvere**:

1. È abrogato il “Regolamento sulla sorveglianza con mezzi elettronici del demanio pubblico del Comune di Arbedo-Castione del 1° gennaio 2012”.
2. È approvato il nuovo “Regolamento sulla sorveglianza con mezzi elettronici del demanio pubblico”.
3. È approvata l’entrata in vigore del Regolamento sulla sorveglianza con mezzi elettronici del demanio pubblico dopo l’approvazione dell’autorità superiore.

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE  
IL SINDACO  
IL SEGRETARIO



*Luigi Decarli*  
Luigi Decarli

*Giuseppe Allegri*  
Giuseppe Allegri

**Allegato:** Regolamento sulla sorveglianza con mezzi elettronici del demanio pubblico



# Regolamento comunale

## Concernente la sorveglianza con mezzi elettronici

*del demanio pubblico.*

Approvato dal Consiglio comunale il ...

Approvato dalla Sezione enti locali il ...

Pubblicato all'albo comunale dal ... al ...



## **Indice**

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Scopo della videosorveglianza
- Art. 4 Modalità della videosorveglianza
- Art. 5 Principi
- Art. 6 Trasmissione dati a terzi
- Art. 7 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini
- Art. 8 Organo responsabile
- Art. 9 Approvazione ed entrata in vigore

Il Consiglio comunale di Arbedo-Castione, visti:

- l'art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino
- gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a, 107 e 186 segg. delle **Legge Organica Comunale (LOC)** del 10 marzo 1987
- l'art. 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) del 9 marzo 1987 e il relativo Regolamento d'applicazione (RLPDP),
- nonché la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

**risolve:**

### **Art.1 Campo di applicazione**

<sup>1</sup> Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Arbedo-Castione eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

<sup>2</sup> Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente Regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo Regolamento d'applicazione (RLPDP).

### **Art. 2 Definizioni**

#### *a. Videosorveglianza dissuasiva*

<sup>1</sup> Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

<sup>2</sup> La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

<sup>3</sup> L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

#### *b. Videosorveglianza osservativa*

<sup>1</sup> Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

<sup>2</sup> La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

### **Art. 3 Scopo della videosorveglianza**

La videosorveglianza ai sensi del presente Regolamento avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia comunale.

### **Art. 4 Modalità di videosorveglianza**

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

### **Art. 5 Principi**

<sup>1</sup> Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

<sup>2</sup> La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

<sup>3</sup> Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente Regolamento.

<sup>4</sup> Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

### **Art. 6 Trasmissione dati a terzi**

<sup>1</sup> Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

<sup>2</sup> Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

### **Art. 7 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini**

<sup>1</sup> Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 30 giorni.

